

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani



**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani



**Le illegalità MANIFESTE
e la polizia forestale**

**Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari**



Le illegalità MANIFESTE

- illeciti amministrativi rispetto ai tagli boschivi
- prelievi di legna da ardere,
- l'abusivismo edilizio,
- la presenza di discariche illegali di rifiuti,
- il pascolo illecito,
- i reati di bracconaggio
- traffico di specie di fauna e flora protette
- lavoro irregolare (in termini di contratti e rispetto della sicurezza dei lavoratori stessi, in specie nei cantieri forestali)
- l'importazione/commercializzazione di legname di provenienza illegale.
- il riciclaggio di denaro "sporco", ad esempio tramite la vendita di lotti boschivi, e il commercio "in nero" degli imballaggi in legno (*pallet*).
- l'evasione fiscale collegata al commercio irregolare di pallet
- la raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi, la coltivazione di *cannabis indica* e i rischi di frodi commerciali nella vendita di investimenti forestali per la compensazione dei crediti di Carbonio nel cosiddetto mercato volontario.

Le illegalità MANIFESTE


Tutela del territorio
Tutela aree protette
Tutela della fauna
Tutela della flora
Discariche e rifiuti
Inquinamenti
Incendi
Sicurezza Agroalimentare
Altri Settori di Intervento

Controlli

Reati

Illeciti amministrativi

Le illegalità MANIFESTE



Numero reati penali e illeciti amministrativi, per Regione⁽¹⁾ (2017).

Le illegalità MANIFESTE

- **Spesso le attività vengono condotte da stazioni Carabinieri forestali e dal NIPAAF (Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale) nella prevenzione e nel contrasto di diverse illecite azioni di inquinamento, alterazione e distruzione degli ecosistemi naturali**
- Le principali azioni illegali contestate sono l'abbandono dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- ESEMPIO illecito smaltimento di fresato d'asfalto, derivante dal rifacimento del manto stradale, spargendolo sui territori anche all'interno di parchi (es. Vibo Valentia all'interno del Parco Regionale delle Serre).
- rilascio illegale di autorizzazioni al taglio di boschi.
- scarichi industriali illeciti da parte di industrie dedite alla produzione di *'nduia* e di prodotti lattiero caseari.
- la mancanza di tracciabilità dei prodotti
- la non corretta etichettatura degli alimenti.

PG FORESTALE (ART. 57 CPP)

Polizia giudiziaria

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
DOPO Modifica INTERVENUTA CON LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4

Art. 5 (Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)

aggiunge stabilmente alla polizia giudiziaria oltre all'organico di tali sezioni (quali Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato) **anche il personale dell'allora Corpo forestale dello Stato**

*1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza **nonche' del Corpo forestale dello Stato.***

al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia ambientale e di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti.

Pertanto si è così verificato l'inserimento dell'allora Corpo forestale dello Stato tra le forze che compongono, in via ordinaria, l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria.

Non SI APPLICA ART. 5 CO 2
"quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, **su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato**, possono essere applicati presso le sezioni (...) ufficiali e agenti di **polizia giudiziaria di altri organi** (...)"

PG FORESTALE (ART. 57 CPP)

Polizia giudiziaria

Art. 57 c.p.p. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, **sono ufficiali di polizia giudiziaria**:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei **carabinieri**, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del **corpo forestale** dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. **Sono agenti di polizia giudiziaria**
 - a) il personale della polizia di stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i **carabinieri**, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, **le guardie forestali** e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. **Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

PG FORESTALE (ART. 57 CPP)

Polizia giudiziaria

CARABINIERE FORESTALE
NON UN CORPO SPECIALE MA
un corpo ordinario di polizia giudiziaria avente
competenza in materia di reati concernenti l'ambito
agricolo, forestale ed alimentare.

"riveste la qualifica di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale (ARPA) che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale».
Sentenza, Cass., Sez. III, n. 50352, 28 novembre 2016

Le illegalità MANIFESTE

esempi

REATI IN MATERIA FORESTALE

Codice penale

Libro II - Dei delitti

Art. 423 *bis*: incendio boschivo.

Art. 452 *bis*: inquinamento ambientale.

Art. 452 *ter*: morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Art. 452 *quater*: disastro ambientale.

Art. 452 *quinquies*: delitti colposi contro l'ambiente.

Art. 452 *sexies*: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Art. 500: diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

Art. 635, comma 2, n. 3: danneggiamento.

Art. 636: introduzione o abbandono di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo.

Libro III - Delle contravvenzioni

Art. 727 *bis*: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733: danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Art. 733 *bis*: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

LEGISLAZIONE SPECIALE

- ❑ Artt. 1 e ss (l. 7 febbraio 1992, n. 150) (legge sulle specie cacciabili): importazione di specie ed esemplari protetti dalla convenzione di Washington.
- ❑ Art. 44 D.P.R 380/2001 (testo unico su edilizia): lottizzazione abusiva.- Violazione del vincolo di inedificabilità
- ❑ Art. 181 d.lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali): opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
- ❑ Art. 184 (d.lgs n. 152/2006) (teso unico ambientale): ai sensi di tale norma i rami e le ramaglie vengono qualificati come rifiuti urbani. Di conseguenza lo smaltimento irregolare di tali oggetti integra le fattispecie criminose previste dagli artt. 254 e ss del cit. d.lgs.

Le illegalità MANIFESTE

Cfr. **d.lgs n. 63/2008**, gli alberi monumentali a tutti gli effetti entrano a far parte del patrimonio culturale nazionale

Ai sensi dell'art.7, n. 1 **legge n. 10/2013**, con l'espressione 'albero monumentale' si intende: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Le illegalità MANIFESTE

“controlli derivanti dalla normativa UE **agroforestale** e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere” articolo 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs 177/2016-

In ambito di filiera agroalimentare, la UE prevede di garantire:

- (i) che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche;
- (ii) un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché;
- (iii) la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari.

Le illegalità MANIFESTE

Regolamento n. 625/2017 in materia di controlli ufficiali nell'ambito agroalimentare in vigore dal dicembre 2019, - >ABROGAZIONE dei Regolamenti 854/2004 e 882/2004, introducendo una serie di regole generali atte a prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio in tutte le fasi della filiera, di produzione, trasformazione e distribuzione.

- Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (G.U.U.E. L95 del 7 aprile 2017).
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (G.U.U.E. L 139 del 30 aprile 2004).
- Regolamento (UE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi ed alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (G.U.U.E. L 165 del 30 aprile 2004).

Le illegalità MANIFESTE

La tutela del consumatore nella filiera agroalimentare, si conferma essere uno degli obiettivi della “specialità forestale”, attraverso indagini continue e di cooperazione.

INDAGINI CHE COMPORTANO

COLLABORAZIONE TRA

- i Reparti Tutela Agroalimentare,
- Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale
- Stazioni dei Gruppi Carabinieri Forestali, hanno eseguito numerosi controlli sul territorio nazionale.

Le illegalità MANIFESTE

La responsabilità di far rispettare la legislazione UE in materia di filiera agroalimentare ricade **sul Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari** che devono provvedere a monitorare e verificare porre controlli ufficiali per

- (i) a garantire nell'ambito dell'intera filiera agroalimentare, dal campo al prodotto finale, la sicurezza per quanto concerne origine, qualità, quantità, tipologia di lavorazione e trasformazione dei prodotti, attraverso la verifica della corrispondenza dei dati in etichetta e/o nella documentazione contabile e di accompagnamento del prodotto con quelli di effettivo stato di quest'ultimo e;
- (ii) a contrastare le frodi in campo agroalimentare, con attività finalizzate ad accertare il rispetto da parte di tutti gli operatori interessati dalla relativa filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione).

La tutela del consumatore nella filiera agroalimentare, si conferma essere uno degli obiettivi della “specialità forestale”, attraverso indagini continue e di cooperazione.

**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

